



CODICE ETICO

DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA POGGIO DEI PINI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 agosto 2017

PREMESSA

La Società Cooperativa Poggio dei Pini (di seguito anche solo Cooperativa) è stata fondata il 27 luglio 1966. La Società è a mutualità prevalente e non ha scopo di lucro (Art. 1 dello Statuto). Scopo della Società è quello di costituire un Centro Residenziale Cooperativo nell'interesse dei soci (Art. 2 dello Statuto). I Padri fondatori non ebbero l'intenzione di realizzare una semplice lottizzazione ma perseguirono un progetto originale di comunità che avesse come scopo ambizioso "l'elevazione morale, spirituale, culturale e materiale dei soci" [Art. 2, lett. m), dello Statuto] e che si basasse "sui principi della solidarietà e dell'amicizia fra i soci e fra le loro famiglie e sulla attiva partecipazione alla gestione degli interessi comuni" (Art. 60 dello Statuto).

Dopo mezzo secolo di vita comunitaria, la complessità delle situazioni in cui la Cooperativa si trova ad operare e la necessità di tenere in considerazione prioritariamente gli interessi dei soci e poi di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale, rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che la Cooperativa riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico della Società Cooperativa Poggio dei Pini, la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti e, per quanto concerne loro, i soci, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione della

Cooperativa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'azienda e per il miglioramento della propria vita comunitaria.

La Cooperativa si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte di tutte le persone che a diverso titolo operano nella sua organizzazione e anche degli altri legittimi portatori d'interessi e vigila in ogni caso con attenzione sulla sua osservanza, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive. A questo fine viene istituito un Comitato etico a cui sono assegnate le funzioni di Garante del Codice Etico.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

La scrupolosa osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni dello Statuto, l'integrità etica e la correttezza nell'agire sono impegno costante e dovere di tutte le persone che operano nella Società Cooperativa Poggio dei Pini. La conduzione delle attività societarie deve essere improntata a principi di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede, diligenza, riservatezza, imparzialità e reciproco rispetto.

Il Codice Etico definisce le modalità con cui la Società Cooperativa Poggio dei Pini intende perseguire la propria missione e rapportarsi con i diversi stakeholder improntando le attività gestionali e operative al rispetto delle obbligazioni morali e legali nei confronti della collettività. Pertanto, la Società Cooperativa Poggio dei Pini considera il rispetto del presente Codice come un valore in sé.

Nello stesso tempo, la Società Cooperativa Poggio dei Pini auspica che i suoi interlocutori agiscano secondo principi etici analoghi e in ogni caso coerenti con i principi universalmente accettati in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e pratiche commerciali.

ART. 2 - CANONI DI COMPORTAMENTO

Tutte le operazioni e i comportamenti posti in essere dalle persone che operano in nome, o comunque nell'interesse, della Cooperativa sono ispirate alla massima correttezza, alla completezza e alla trasparenza delle informazioni, alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne. Pratiche di corruzione, favori illegittimi orientati anche a favorire parentele, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali sono senza eccezione proibiti. Non è mai consentito corrispondere né offrire pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi

entità a terzi, rappresentanti di istituzioni pubbliche e private per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

La Cooperativa conferma la sua consolidata prassi di autonomia dalle vicende della politica locale, regionale e nazionale e quindi non si presta a favorire, sotto qualsiasi forma, partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, nonché i loro rappresentanti e candidati. Ciò non contrasta con la cura che la Cooperativa intende mettere nella piena e attiva cooperazione con le Autorità e in particolare nella capacità di dialogo e di interazione con le istituzioni locali e con la società civile in senso lato.

È contrario allo spirito del presente Codice, costituendo motivo di incompatibilità, che gli amministratori in carica rivestano cariche elettive o di nomina politica in istituzioni pubbliche locali, regionali o nazionali.

ART. 3 - RAPPORTI CON I SOCI

La Cooperativa riconosce e promuove il ruolo centrale del socio nella vita della società.

Nell'erogazione dei servizi, la Cooperativa garantisce equità di trattamento tra i soci e gli aspiranti soci. La Cooperativa si adopera per raggiungere il più alto livello possibile di servizio in tutte le proprie aree di competenza.

La Cooperativa impronta la relazione con i soci alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla partecipazione e si impegna per la loro soddisfazione, riconoscendo il valore dell'ascolto e del dialogo.

La Cooperativa si impegna a informare i soci in modo completo e tempestivo sulle attività intraprese dall'organo esecutivo. Le informazioni comunicate ai soci, anche mediante il sito internet istituzionale e il Notiziario periodico sui principali avvenimenti dell'attività aziendale e della vita comunitaria, dovranno essere:

- a. rese attraverso modalità chiare e semplici, formulate con un linguaggio il più possibile diretto e di uso comune;
- b. complete e veritiere, senza trascurare alcun elemento rilevante ai fini di una corretta e completa informazione;
- c. rispettosi delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

L'accesso al Portale della Cooperativa da parte dei soci è definito da apposito regolamento che viene deliberato dal Consiglio d'Amministrazione con una maggioranza qualificata di almeno dodici amministratori e reso pubblico.

La Cooperativa si impegna inoltre a tenere nella dovuta considerazione le legittime indicazioni manifestate dai soci nelle sedi deputate in particolare quando il 20% dei soci dovesse chiedere di indire un referendum propositivo su qualsiasi materia attinente la vita della Società (Art. 63 dello Statuto).

ART. 4 - SVILUPPO E TUTELA DELLE RISORSE UMANE

Le persone sono elemento indispensabile per l'esistenza della Cooperativa. La dedizione e la professionalità degli amministratori e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Cooperativa, la quale si impegna a sviluppare le capacità e le competenze degli amministratori e dei dipendenti, orientandole in particolar modo ad un cordiale rapporto di servizio e di collaborazione con i soci e le loro famiglie.

La Cooperativa ritiene centrale e inderogabile la tutela delle condizioni di lavoro, sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, sia nel rispetto della sua dignità. La Cooperativa interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori nel rigoroso rispetto dei contratti di lavoro.

Nell'ambiente di lavoro della Cooperativa è tassativamente proibito trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto. Viene tenuta in massima considerazione anche la normativa vigente in materia di fumo. Le persone della Cooperativa devono partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi nel rispetto e in applicazione degli indirizzi indicati dagli amministratori in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

ART. 5 - TUTELA DELL'IMMAGINE E DELLA REPUTAZIONE DELLA SOCIETÀ

L'immagine e la reputazione della Società Cooperativa Poggio dei Pini rappresentano un patrimonio che dipendenti, amministratori e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché i soci, devono tutelare con il loro comportamento in ogni situazione, tenendo conto dell'evolversi del contesto sociale, della tecnologia e dei nuovi strumenti disponibili.

Posta la libertà d'opinione di ogni individuo e le scelte effettuate dalla Società Cooperativa Poggio dei Pini, i comportamenti di ognuno si devono conformare alla salvaguardia della reputazione della Cooperativa.

A tal riguardo, è contrario al presente Codice che tutti coloro che ricoprono cariche sociali o si candidano a ricoprire cariche sociali, partecipino in qualsiasi modo alla redazione e/o alla diffusione di materiale anonimo ovvero che rendano dichiarazioni ai media o attraverso i canali social che possano ledere l'immagine della Cooperativa.

ART. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY

La Cooperativa intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

La Cooperativa si impegna inoltre ad adottare un regolamento che disciplini idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

La tutela della privacy non deve essere, comunque, pretesto per limitare le dovute informazioni da rendere ai Soci.

È censurata la divulgazione strumentale delle opinioni espresse in Consiglio di amministrazione da parte degli Amministratori nei casi in cui il Consiglio abbia a discutere di questioni relative a situazioni che coinvolgono i Soci o i conduttori degli immobili dati in locazione o comodato.

ART. 7 - TUTELA DELL'AMBIENTE

La Società Cooperativa Poggio dei Pini, coerentemente ai propri principi statuari, gestisce le proprie attività perseguendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturalistico presente nel suo territorio ed il principio dell'eco-sostenibilità.

A tale fine la Cooperativa si impegna a definire obiettivi di miglioramento dell'impatto ambientale delle attività da lei svolte, a diffondere sul territorio la cultura del rispetto dell'ambiente, promuovere attività di sensibilizzazione e di formazione ambientale al proprio interno e promuovere la diffusione di tecnologie eco-efficienti nel proprio territorio.

ART. 8 - APPALTI E FORNITORI

Nei rapporti contrattuali di appalto è fatto obbligo agli amministratori e ai dipendenti della Cooperativa di adottare e di osservare scrupolosamente le procedure interne di cui all'allegato 1 al presente codice per la selezione e la gestione dei rapporti con fornitori e

collaboratori esterni, di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi un lavoro o una fornitura, di adottare nella selezione esclusivamente criteri di valutazione rigorosi secondo modalità dichiarate e trasparenti.

Viene istituito l'Albo dei soci fornitori dal quale è fortemente auspicabile che la Cooperativa, compatibilmente con l'efficienza, efficacia e economicità dell'attività societaria, dovrà attingere per le sue esigenze gestionali nella misura maggiore possibile.

La Cooperativa si impegna a includere nei contratti d'appalto la clausola di garanzia che prevede inderogabilmente la figura del Direttore dei lavori che dovrà essere persona di fiducia della Società, anche individuata all'interno del Comitato Tecnico di cui all'art. 65 dello Statuto sociale, ovvero un proprio dipendente con l'incarico specifico di vigilare sull'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto.

Nei contratti verrà inserita la conferma di aver preso specifica conoscenza del presente Codice etico e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti.

Nei propri canali di informazione la Cooperativa si impegna a rendere note ai soci le esigenze più significative delle proprie forniture e/o di prestazioni professionali e di ricerca di personale.

ART. 9 - CONFLITTI D'INTERESSE

Gli amministratori i sindaci e i dipendenti della cooperativa sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che essi ricoprono all'interno della struttura aziendale. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui egli o propri parenti e affini entro il 2° grado o conviventi di fatto siano titolari di interessi economici e finanziari comunque collegati a fornitori, clienti e terzi contraenti.

Determinano inoltre conflitti d'interesse per tutti gli organi della società le situazioni seguenti:

- a. utilizzo della propria posizione in cooperativa o delle informazioni acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
- b. salvo quanto specificamente indicato nello statuto societario in materia di indennizzi per particolari mansioni, è conflitto d'interesse per gli amministratori e i sindaci assumere

incarichi remunerati e/o beneficiare di vantaggi economici derivati da decisioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo o degli Amministratori Delegati;

c. avere incarichi in Enti pubblici e privati con i quali la Cooperativa ha attività strettamente correlate o rapporti di natura contrattuale o commerciale che incidono sulla gestione della società.

In ogni caso, gli amministratori e i dipendenti sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi della Cooperativa o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della società e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del presente Codice.

Non è altresì conforme al presente codice l'affidamento di incarichi retribuiti a parenti e affini entro il 2° grado o conviventi di fatto, degli amministratori, dei componenti del collegio sindacale, del Comitato Garante del Codice Etico e dei dipendenti della società.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse, anche solo potenziale, deve essere tempestivamente comunicata al diretto superiore e al Garante del Codice Etico nelle modalità di cui al successivo art. 13. Parimenti, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo decisionale e il superiore individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività.

ART. 10 - GOVERNANCE DELLA COOPERATIVA

Fatto salvo il diritto dei soci di intraprendere le procedure previste per le modifiche statutarie, al momento attuale la Governance della Cooperativa è regolata dallo Statuto negli articoli da 34 a 50, i quali individuano i seguenti organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) la Consulta.

Nella prassi corrente opera un Consiglio d'Amministrazione di 15 consiglieri che eleggono tra loro un Presidente, uno o due Vice Presidenti e un Segretario. Il Consiglio può nominare uno o due Amministratori Delegati ovvero un Comitato Esecutivo composto da tre o più membri i quali possono essere delegati per materie e compiti specifici.

Pur essendo la regola della maggioranza a rendere valide le delibere del Consiglio d'Amministrazione, questo organismo ha carattere collegiale e unitario e mal sopporta le logiche degli organismi politici che distinguono al loro interno maggioranze e opposizioni/minoranze. Al contrario, i principi fondanti dell'amicizia e della solidarietà devono anche ispirare la conduzione dei lavori del Consiglio da parte del suo Presidente in particolare per agevolare al massimo il compito dei singoli consiglieri rendendo in tempi congrui disponibile loro il necessario ed esauriente materiale documentale e informativo, necessario per assumere decisioni consapevoli e responsabili, il cui rispetto è espressamente statuito dalle disposizioni del Codice Civile ed è esercitato sotto la stretta vigilanza del Collegio dei Sindaci.

Al fine di approfondire le dinamiche societarie, gli Amministratori hanno libero accesso agli atti della Società, senza preventivi filtri, nel rispetto del lavoro dei dipendenti.

I consiglieri hanno diritto di accesso alle sedute del Comitato Esecutivo pur non essendo parte specifica di questo organismo e non potendo neppure prendere la parola se non autorizzati dal Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione vigila sul sereno e pacifico svolgimento della vita sociale della comunità incentivando il superamento di controversie tra soci e consigliando in ogni occasione il ricorso volontario al Collegio dei Probiviri che ha lo specifico compito di esperire il tentativo di conciliazione.

È andata in desuetudine la costituzione di una Consulta prevista dall'art. 50 dello Statuto.

ART. 11 - ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Entro sei mesi dall'adozione del presente Codice, il Consiglio d'Amministrazione si impegna a predisporre un regolamento elettorale che nel rispetto delle norme statutarie definisca dal punto di vista procedurale lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali.

Il regolamento adottato potrà essere modificato unicamente nei dodici mesi successivi all'insediamento di ogni nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Nel suddetto regolamento dovrà altresì essere previsto il divieto dal 1° febbraio dell'anno in cui si terranno le elezioni per il rinnovo dello stesso organo di concedere gratuitamente immobili di proprietà della Cooperativa ovvero accordare piani di rientro che consentano l'esercizio di voto a soci morosi *ex art. 38* dello Statuto. Tale divieto potrà essere derogato con specifica delibera motivata presa all'unanimità dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 12 - GARANTE DEL CODICE ETICO

Tutte le attribuzioni in tema di diffusione e attuazione del presente Codice sono riservate al Consiglio d'Amministrazione, che nomina, attraverso appropriata delibera, un Comitato composto da tre membri e ne designa il Presidente. Al Comitato vengono assegnate le funzioni di Garante del rispetto del Codice etico.

Il Comitato rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rinominabili. L'ufficio di componente del Comitato è essenzialmente gratuito.

I componenti del suddetto organismo verranno individuati preferibilmente tra i soci che abbiano maturato una lunga esperienza amministrativa all'interno della Cooperativa o che abbiano raggiunto particolari competenze giuridiche nella propria esperienza professionale. Almeno un componente deve possedere la qualifica di Socio benemerito *ex art. 9* dello Statuto.

Al Garante sono assegnati i seguenti compiti:

1. promuovere e facilitare l'attuazione del Codice Etico;
2. diffondere la cultura della legalità, della solidarietà e della responsabilità sociale dell'impresa;
3. riferire e proporre al Consiglio d'Amministrazione le iniziative utili per la maggiore conoscenza del Codice;
4. esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune e comunicarne i risultati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
5. presentare al Collegio Sindacale nonché al Presidente della Cooperativa, che ne riferiscono al Consiglio d'Amministrazione, una relazione semestrale sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice.

La Cooperativa si impegna a rendere conto a tutti gli stakeholder sullo stato di attuazione del Codice attraverso il Bilancio Sociale.

ART. 13 - SEGNALAZIONE E GESTIONE DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni di eventuali violazioni del Codice vanno inoltrate in forma scritta e non anonima a:

Garante del Codice Etico
Società Cooperativa Poggio dei Pini
Lott. Poggio dei Pini - Piazza A. Ricchi
09012 - Capoterra (CA)

oppure all'indirizzo di posta elettronica: codice.etico@poggiodeipini.com

Possono effettuare la segnalazione esclusivamente i soci e i portatori di un interesse qualificato.

La segnalazione è libera e spontanea: l'unico onere a carico del soggetto segnalante riguarda l'obbligo di dichiarare se egli abbia un interesse privato collegato alla segnalazione. La mancanza di documentazione di supporto a comprova della segnalazione non viene considerata un elemento essenziale per valutare la validità della stessa, a condizione che la segnalazione non sia fondata su semplici sospetti o voci, ma su elementi concreti e fatti ben circostanziati. Essa infatti deve fornire tutti gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di riscontro della sua fondatezza.

Nei confronti di quanti effettuano una segnalazione non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta. È fatto salvo il diritto della Società di agire a tutela della reputazione propria e del proprio personale e a ristoro di eventuali danni patiti in conseguenza di segnalazioni avanzate in mala fede.

Al fine di tutelare il Soggetto segnalante da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole per effetto della segnalazione sono adottate misure volte ad assicurare, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, la riservatezza dell'identità e la protezione dei dati personali del segnalante, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in presenza di indagini o provvedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria. La riservatezza e la protezione dei dati personali sono garantite anche nei confronti del soggetto segnalato quale presunto responsabile di una violazione.

I membri del Comitato, qualora vengano direttamente o indirettamente a conoscenza di violazioni del Codice o di indizi di violazione del Codice, hanno l'obbligo di darne comunicazione al Presidente del Comitato che, a sua volta, ha l'obbligo di sottoporre l'argomento al Comitato nella prima riunione. Il Comitato potrà deliberare l'apertura di un procedimento o l'archiviazione dell'esposto.

Non è competenza del Comitato pronunciarsi sulla interpretazione di norme di legge o clausole contrattuali.

Il Garante del Codice Etico non è arbitro di controversie fra soci o fra essi e la Cooperativa e non può in alcun modo sovrapporsi, sostituirsi o ingerire in decisioni che, per previsione di legge o di statuto, competano agli organi della società.

Nel caso in cui il Comitato deliberi per l'apertura di un procedimento, esso sarà iscritto nell'apposito protocollo e contrassegnato da un nome e da un numero. I documenti e

verbali relativi ai procedimenti saranno conservati presso la sede della Società a cura del Presidente del Comitato.

Il presentatore di un esposto ha il diritto a essere informato, entro trenta giorni dal momento della presentazione, della decisione del Garante di aprire un procedimento o archiviare l'esposto.

Nel caso di apertura di un procedimento, il Garante ha tempo trenta giorni per addivenire a una deliberazione in merito.

Il Garante ha il dovere di svolgere le indagini e di interpellare i testimoni che permettano l'emissione di un giudizio motivato. Il Presidente, o i membri del Comitato da lui delegati, congiuntamente o disgiuntamente, hanno il diritto di raccogliere informazioni e interpellare testi in modo diretto e riservato.

Indagini e testimonianze potranno essere utilizzate per motivare il giudizio. I testimoni dovranno essere informati del fatto che la loro testimonianza potrà non essere riservata.

Il Garante, al termine di una procedura derivante da un esposto per la violazione del Codice, emette in forma scritta un giudizio di violazione o di non violazione del Codice. Il giudizio, debitamente motivato, deve essere comunicato ai presentatori dell'esposto e al Presidente della Cooperativa.

ART. 14 - SANZIONI

L'osservanza delle norme contenute nel Codice è considerata parte essenziale delle obbligazioni con i soggetti tenuti a rispettarlo. La Società Cooperativa Poggio dei Pini adotta il giusto rigore nel trattamento delle violazioni al Codice, da chiunque commesse, impegnandosi a prevedere e irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni. Salvo il caso di comportamenti fraudolenti, recidivi o di particolare gravità, la Cooperativa considera opportuna l'attuazione di interventi correttivi di formazione e sensibilizzazione, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e contrattuali.

In particolare, la violazione da parte del personale dipendente dei principi fissati nel Codice Etico può essere fonte di responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, incidere sul rapporto di fiducia alla base degli obblighi contrattuali. Le violazioni saranno perseguite con tempestività, attraverso l'adozione, compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente, di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dalla rilevanza penale di tali comportamenti. I provvedimenti

disciplinari per le violazioni del presente codice sono adottati in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali.

Per quanto concerne la la violazione da parte di amministratori e soci dei principi fissati nel Codice Etico, il Garante, in relazione alla gravità della violazione, potrà assumere i seguenti provvedimenti:

a) richiamo, consistente in una lettera diretta al solo soggetto violatore con la quale lo si richiama a determinate precauzioni;

b) censura, consistente in una lettera aperta ai soci con la quale si dichiara che un certo soggetto ha violato il presente Codice.

Nei casi più gravi di violazioni al Codice, poste in essere da controparti terze nell'ambito di rapporti contrattuali con la Cooperativa, può essere suggerita dal Garante, quale sanzione, la risoluzione del contratto o il recesso per giusta causa dallo stesso, indipendentemente da quanto convenuto e dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dall'instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un reato. È comunque fatto salvo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.

**ALLEGATO 1 AL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA POGGIO DEI PINI -
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, LAVORI, SERVIZI,
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONCLUSIONE DI CONTRATTI ATTIVI**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le procedure da porre in essere ai fini dell'acquisizione, da parte della Società Cooperativa Poggio dei Pini, di forniture, servizi, lavori, prestazioni professionali e conclusioni di contratti attivi (comodati, locazioni, contratti per la concessione di diritti reali di godimento e simili).

ART. 2 - OBIETTIVI

Le procedure di cui all'art. 1 sono volte a conseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare che i contratti conclusi siano conformi alle esigenze della Società ed economicamente vantaggiose;
- garantire che le acquisizioni avvengano nel rispetto dei principi di comportamento e di controllo contenuti nel Codice Etico.

ART. 3 - TRASPARENZA

Tutti gli atti delle procedure di cui al presente regolamento, escluse le offerte presentate dagli operatori economici, devono venire pubblicati nel sito internet della Società Cooperativa Poggio dei Pini.

ART. 4 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del contraente avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, garantendo l'effettiva concorrenza tra i partecipanti alla procedura.

Le modalità di selezione sono le seguenti:

- a) affidamento diretto - in caso di acquisizioni di valore tra € 1000,00 a € 10.000,00;
- b) procedura semplificata - in caso di acquisizioni di valore compreso tra € 10.000,00 e 30.000,00;
- c) procedura strutturata - in caso di acquisizioni di valore superiore a € 30.000,00.

Per l'affidamento di incarichi di valore inferiori a € 1.000,00, l'amministratore o gli amministratori che conferiscono l'incarico devono operare con la diligenza del buon amministratore, trasparenza, prudenza e perizia.

La determinazione del valore avviene secondo le stime effettuate dall'Ufficio tecnico della Società Cooperativa Poggio dei Pini.

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Nel contesto delle modalità di selezione di cui all'art. 4, le offerte vengono complessivamente valutate nei seguenti aspetti:

- qualità tecnica;
- convenienza economica;
- l'iscrizione all'Albo dei soci fornitori di cui all'art. 8 del Codice Etico;
- curriculum e referenze dell'offerente;
- rapporti pregressi tra offerente e Società Cooperativa Poggio dei Pini.

Per l'affidamento di incarichi legali, il valore deve essere riferito ai parametri medi di cui al d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. Per gli altri professionisti, il valore deve essere riferito ai parametri di cui al d.m. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO

La procedura di affidamento diretto è composta delle seguenti fasi:

a) individuazione, da parte della Società, con l'ausilio degli uffici, delle specifiche tecniche ed economiche della fornitura, servizio, lavoro o prestazione professionale da richiedere;

b) individuazione, secondo modalità discrezionalmente stabilite volta per volta dagli amministratori in carica, di un soggetto adatto a soddisfare le esigenze della Società;

c) valutazione della proposta tecnico-economica del soggetto, negli aspetti di cui all'art. 5;

d) affidamento.

Gli atti societari che deliberano l'affidamento devono motivare sinteticamente sulle ragioni che hanno condotto all'individuazione del contraente.

ART. 7 - PROCEDURA SEMPLIFICATA

La procedura semplificata è composta delle seguenti fasi:

a) individuazione, da parte della Società, con l'ausilio degli uffici, delle specifiche tecniche minime della fornitura, servizio, lavoro o prestazione professionale da richiedere, nonché della base di gara;

b) pubblicazione nel sito della Società, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di un avviso che dettagli la fornitura, il servizio, i lavori o la prestazione professionale richiesta, le modalità e tempistiche di presentazione delle offerte;

c) ricerca, da parte della Società, di soggetti potenzialmente adatti a presentare una offerta;

d) comunicazione, ai soggetti inseriti nell'Albo dei soci fornitori di cui all'art. 8 del Codice Etico, dei dettagli della fornitura, servizio, lavori o prestazione professionale richiesta, della base di gara, delle modalità e tempistiche di presentazione delle offerte;

e) presentazione delle offerte (in numero di una per ciascun concorrente);

f) comparazione delle offerte, negli aspetti di cui all'art. 5;

g) affidamento.

Le offerte da comparare devono essere in numero minimo di tre, salvi i casi di urgenze, peculiarità tecniche della prestazione, o mancata partecipazione alla procedura di un numero sufficiente di soggetti.

I concorrenti forniscono, su richiesta della stazione appaltante, delucidazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

In caso di offerte che, all'esito della comparazione, risultino di pari qualità complessiva, sarà preferita quella presentata da un socio della Cooperativa.

Gli atti societari che deliberano l'affidamento devono motivare sulle ragioni che hanno portato, all'esito della comparazione delle offerte, all'individuazione del contraente.

ART. 8 - PROCEDURA STRUTTURATA

La procedura strutturata è composta delle seguenti fasi:

a) individuazione, da parte della Società, con l'ausilio del Comitato Tecnico e degli uffici, delle specifiche tecniche minime della fornitura, servizio, lavoro o prestazione professionale da richiedere, e della base di gara;

b) pubblicazione nel sito della Società, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di un avviso che dettagli la fornitura, il servizio, i

lavori o la prestazione professionale richiesta, la base di gara, le modalità e tempistiche di presentazione delle offerte;

c) ricerca, da parte della Società, di soggetti potenzialmente adatti a presentare una offerta;

d) comunicazione, ai soggetti inseriti nell'Albo dei soci fornitori di cui all'art. 8 del Codice Etico, dei dettagli della fornitura, servizio, lavori o prestazione professionale richiesta, della base di gara, delle modalità e tempistiche di presentazione delle offerte;

e) presentazione delle offerte (in numero di una per ciascun concorrente);

f) comparazione delle offerte, negli aspetti di cui all'art. 5;

g) affidamento.

Le offerte da comparare devono essere in numero minimo di tre, salvi i casi di urgenze, peculiarità tecniche della prestazione, o mancata partecipazione alla procedura di un numero sufficiente di soggetti.

I concorrenti forniscono, su richiesta della stazione appaltante, delucidazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto alla base di gara.

In caso di offerte che, all'esito della comparazione, risultino di pari qualità complessiva, sarà preferita quella presentata da un socio della Cooperativa.

Gli esiti della comparazione di cui al secondo comma, lett. f), devono venire riportati in apposito verbale.

Il suddetto verbale deve essere allegato agli atti societari che deliberano l'affidamento. Questi devono motivare esaurientemente sulle ragioni che hanno portato, all'esito della comparazione delle offerte, all'individuazione del contraente.

ART. 9 - CONTRATTI ATTIVI

Per contratti attivi si intendono i contratti che importano un'entrata per la Società Cooperativa Poggio dei Pini.

Ai fini del presente articolo, sono ricompresi tra i contratti attivi anche i contratti di comodato.

La procedura per le locazioni di natura prettamente commerciale è composta dalle seguenti fasi:

- a) pubblicazione nel sito della Società, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di un avviso che dettagli la base di gara, le modalità e tempistiche di presentazione delle offerte;
- b) presentazione delle offerte (in numero di una per ciascun concorrente);
- c) comparazione delle offerte, negli aspetti di cui all'art. 5, in sede di Consiglio di amministrazione;
- d) conclusione del contratto.

La procedura per la concessione di immobili caratterizzati da una connotazione sociale è composta delle seguenti fasi:

- a) individuazione, da parte della Società, con l'ausilio degli uffici, dei requisiti del soggetto destinatario nonché del servizio che si vuole offrire alla comunità con la concessione dell'immobile, nonché della base di gara;
- b) pubblicazione nel sito della Società, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di un avviso che dettagli la base di gara, le modalità e tempistiche di presentazione delle offerte;
- c) presentazione delle offerte (in numero di una per ciascun concorrente);
- d) comparazione delle offerte, negli aspetti di cui all'art. 5, in sede di Consiglio di amministrazione;
- e) conclusione del contratto.

Le offerte da comparare devono essere in numero minimo di tre, salvi i casi di peculiarità tecniche del servizio o mancata partecipazione alla procedura di un numero sufficiente di soggetti.

In caso di offerte che, all'esito della comparazione, risultino di pari qualità complessiva, sarà preferita quella presentata da un socio della Cooperativa.

Gli atti societari che deliberano l'affidamento devono motivare sulle ragioni che hanno portato, all'esito della comparazione delle offerte, all'individuazione del contraente.

Possono essere concessi immobili in comodato gratuito a enti senza scopo di lucro, operanti ovvero con l'intento di operare a Poggio dei Pini, che garantiscano che si svolgano nel centro residenziale attività di carattere culturale o anche solo ricreativo che stimolino l'aggregazione sociale, specialmente tra i residenti nella lottizzazione.